



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Commento ed Analisi Quota 100 e Pensione di Cittadinanza

Decreto Legge n. 4 del 2019 Convertito con la legge n.26 del 28 marzo 2019

Servizio Politiche Previdenziali UIL

COMMENTO

Il 28 marzo 2019 con la Legge numero 26 del 2019 è stato definitivamente convertito in legge il “decretone” contenente le misure che prevedono l’introduzione del Reddito di Cittadinanza e di Quota 100.

L’iter parlamentare non ha inciso in modo significativo sulla struttura delle norme, che restano di fatto, al netto di alcune piccole correzioni, uguali alla stesura originale del testo del Decreto Legge.

Rimangono quindi in sospeso le principali problematiche sollevate dalla UIL, in particolare “Quota 100” rappresenta una misura che continua il percorso, avviato con l’Ape sociale, di reintroduzione della flessibilità nel sistema previdenziale costituisce solo un primo passo. Infatti, i criteri contributivi troppo elevati e l’applicazione del limite minimo di 35 anni di contribuzione effettiva hanno di fatto depotenziato la norma penalizzando in particolare le lavoratrici ed i lavoratori del sud, come dimostrano i dati delle 110 mila domande presentate al primo aprile oltre 80 mila sono state presentate da uomini, così come circa due terzi delle domande sono arrivate dal nord. Resta, ancora, la discriminazione operata ai danni dei lavoratori del settore pubblico per i quali la finestra mobile prevista, di 6 mesi, è doppia rispetto a quelli del settore privato, così come il differimento alla maturazione del requisito della pensione di vecchiaia per la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio.

Il meccanismo di prestito istituito, elevato a 45 mila euro, è una misura che non sana il torto, così come la detrazione prevista per chi attende il pagamento ordinario del TFS. Segnaliamo che la possibilità di accedere al prestito è stata estesa a tutti i lavoratori, anche se andati in pensione nel 2018.

Per la UIL al fine di costruire un sistema previdenziale pienamente flessibile e socialmente sostenibile bisogna prevedere misure che valorizzino ai fini previdenziali il lavoro di cura e la maternità, la proroga di opzione donna, peraltro già conclusa è solo una risposta parziale e molto onerosa per le lavoratrici italiane.

Si devono predisporre misure che garantiscano future pensioni adeguate ai giovani lavoratori senza gravare ulteriormente sulle loro capacità contributive, in tal senso la possibilità del riscatto della laurea scontato e del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione sono misure che poco efficaci che potranno essere prese in considerazione solo da lavoratori con carriere già stabili.

Bisogna consentire l'uscita anticipata a tutti i lavoratori con 41 anni di contribuzione, lo stop fino al 2026 dell'adeguamento alla speranza di vita è nuovamente solo un intervento limitato che oltretutto è depotenziato dall'istituzione della finestra mobile di 3 mesi prevista per le pensioni anticipate.

È necessario, poi, istituire le commissioni per la valutazione della gravosità e l'usura delle diverse professioni e quella per l'analisi della composizione della spesa previdenziale e assistenziale.

Le maglie troppe strette della Pensione di Cittadinanza escluderanno di fatto dal beneficio milioni di pensionati, anche se con redditi inferiori alla soglia dei 780 euro mensili. Per la UIL la via maestra da perseguire per sostenere le pensioni in essere passa attraverso una concreta revisione della pressione fiscale che grava sugli assegni previdenziali italiani, attraverso la piena indicizzazione di tutte le pensioni e prevedendo l'estensione della quattordicesima valorizzando a pieno la contribuzione versata dai pensionati.

ANALISI MISURE

Pensione di cittadinanza

A decorrere dal 1° aprile 2019 è possibile presentare domanda per l'erogazione del *Reddito di Cittadinanza* (RdC) che se erogato a nuclei familiari composti esclusivamente da componenti con età superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, assume la denominazione di *Pensione di Cittadinanza*.

Requisiti

I requisiti richiesti sono essenzialmente gli stessi del RdC salvo alcune differenze inerenti in particolare il reddito familiare:

- a) Cittadinanza italiana, o di uno dei paesi dell'Unione Europea, e residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;
- b) ISEE familiare inferiore a €9.360 e comunque:
 - 1) patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore a €30.000;
 - 2) patrimonio mobiliare (es. conti correnti, azioni) non superiore a €6.000, aumentato di €2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al 1°,

fino ad un massimo di €10.000. Tale limite è poi suscettibile di ulteriori modifiche in presenza di familiari conviventi disabili;

3) valore del solo reddito familiare inferiore a €7.560, incrementato in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, o 9.360 € se il nucleo familiare risiede in un immobile in affitto.

c) Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, a qualsiasi titolo, o avere la piena disponibilità di autoveicoli immatricolati sei mesi prima della richiesta, o comunque un'auto di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolata per la prima volta nei 2 anni precedenti;

d) Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di imbarcazioni da diporto.

Ai soli fini della Pensione di Cittadinanza, il reddito ISEE è considerato al netto di eventuali prestazioni assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono produrre apposita certificazione per comprovare la composizione del nucleo familiare, il reddito familiare e la non titolarità di patrimoni immobiliari nel Paese di origine.

I coniugi permangono nello stesso nucleo familiare anche a seguito di separazione se mantengono la stessa residenza.

I componenti dei nuclei familiari con disabilità grave o non autosufficienza o comunque con un'età superiore a 65 anni, sono esonerati dagli obblighi previsti per il Rdc, relativamente al Patto del Lavoro e per l'inclusione sociale; così come per la pensione di cittadinanza non opera la sospensione, dopo 18 mesi, invece prevista per il Rdc.

Beneficio Economico

Il beneficio economico corrisposto, che sarà esente ai fini Irpef, è suddiviso in parti uguali tra i componenti del nucleo familiare qualora questi ne abbiano tutti diritto.

L'importo sarà pari a:

- Un'integrazione corrispondente al reddito percepito fino alla soglia di €7.560 annui;

Un contributo per il canone di affitto o sotto forma di rimborso per le rate del mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa fino ad un massimo di €1.800 annui. Il beneficio economico sarà erogato dal mese successivo a quello della domanda di richiesta.

La PdC può essere erogata attraverso l'apposita Carta RdC, che permette l'acquisto di beni di consumo ed il prelievo di contante entro un massimo di € 100 al mese. In

fase di conversione in Legge è stato altresì stabilito mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.

Il beneficio economico deve essere obbligatoriamente utilizzato entro il mese successivo a quello di erogazione. L'ammontare della prestazione non spesa viene sottratta dalla mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato.

Ai beneficiari della pensione di cittadinanza sono estese le agevolazioni previste per le famiglie economicamente svantaggiate inerentemente la tariffazione delle utenze elettriche e di fornitura del gas.

Quota 100

Per il triennio 2019-2021, in via sperimentale, è introdotta la possibilità di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di 38 anni.

Requisiti

Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi della speranza di vita il quale adeguamento, ricordiamo, scatterà a Gennaio 2021.

Per il conseguimento del diritto a pensione, è consentito il cumulo gratuito delle anzianità contributive che siano state maturate in due o più differenti gestioni previdenziali.

Non cumulabilità con redditi da lavoro

La pensione anticipata "quota 100" non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo e dipendente, fatta eccezione di quei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale non oltre il limite di €5.000 sulla base di quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Decorrenza

Per i lavoratori del settore privato è introdotta una finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione, per conseguire la decorrenza della prestazione per i lavoratori del settore privato ed una finestra mobile di 6 mesi dalla maturazione della decorrenza alla pensione per i lavoratori del settore pubblico. Inoltre, è necessario, per i lavoratori del settore pubblico, un preavviso minimo di 6 mesi per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.

Per ciò che concerne i lavoratori del settore privato, chi ha maturato i requisiti previsti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018, potrà accedere al pensionamento anticipato a decorrere dal 1° aprile 2019.

Invece, i lavoratori del settore pubblico che abbiano maturato i requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018, potranno andare in pensione anticipatamente dal 1° agosto 2019.

Nel settore pubblico “Quota 100” deroga dalla possibilità del collocamento in riposo d’ufficio come previsto dalla normativa vigente.

Per il personale scolastico, (del comparto scuola) ovvero gli insegnanti che abbiano raggiunto suddetti requisiti ed il personale AFAM, potranno accedere alla pensione a partire dal 1° settembre 2019. Il DL stabilisce che in sede di prima applicazione il termine di presentazione della domanda di collocamento a riposo è fissato al 28 febbraio 2019.

Per i dipendenti del settore pubblico è previsto un differimento del pagamento del TFR o del TFS i cui termini di liquidazione partiranno dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia e non dalla cessazione del rapporto di servizio.

Esclusione accordi Isopensione e Forze Armate

Quota 100 non potrà essere utilizzata per la sottoscrizioni di accordi di isopensione o di accompagnamento al pensionamento tramite l’utilizzo di fondi bilaterali. È, però, ammessa una deroga al ricorso ai fondi bilaterali per le esigenze di innovazione e per i percorsi di ricambio generazionale.

Non potranno accedere al pensionamento con Quota 100 il personale delle forze armate, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, e della guardia di finanza.

Blocco aspettativa di vita per pensione anticipata e quota 41

Viene sospeso l’incremento automatico del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata ed “anticipata per i lavoratori precoci”, fino al 31 dicembre 2026, che quindi dal 2019 sarà pari a:

- 42 anni e 10 mesi, per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi, per le donne;
- 41 anni, per precoci uomini e donne.

Tuttavia, viene introdotta una finestra mobile di 3 mesi che pospone la decorrenza della pensione.

La prima decorrenza prevista per chi avesse maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 è fissata al 1° aprile 2019.

Anche in questo caso per il settore scolastico viene prevista la possibilità di presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2019, ma solamente per il 2019.

Opzione donna

È stata estesa la possibilità di accesso ad “opzione donna” per le lavoratrici che abbiano già maturato i requisiti previsti al 31 dicembre 2018, consentendo loro il pensionamento anticipato con il totale ricalcolo contributivo della posizione maturata.

Potranno accedere alla pensione con questa “opzione” le lavoratrici che al 31 dicembre 2018 avevano:

- almeno 58 anni di età se si tratta di lavoratrici dipendenti o almeno 59 anni di età se si tratta di lavoratrici autonome;
- un anzianità contributiva pari a 35 anni.

Per la decorrenza delle prestazioni si applicano le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

L’ape sociale

La sperimentazione dell’Anticipo pensionistico sociale “APE Sociale” è prorogato al 31 dicembre 2019.

Prescrizione contributi settore pubblico

Il termine di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori per i lavoratori del settore pubblico, riferiti ad omessi versamenti per periodi fino al 31 dicembre 2014, non si applica fino al 31 dicembre 2021.

Riscatto periodi non coperti da contribuzione

In via sperimentale, per il triennio 2019 – 2021, gli iscritti all’Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla gestione separata, che siano privi di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 1995, ovvero interamente appartenenti al regime contributivo, hanno la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e dell’ultimo contributo, che non siano già coperti da contribuzione obbligatoria.

Tale contribuzione sarà in tutto equiparata a periodi di lavoro.

La facoltà di riscatto è prevista per un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi.

Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in un’unica soluzione oppure in massimo 120 rate mensili, ciascuna con un importo non inferiore a 30 euro, senza interessi per la rateizzazione.

Tale onere può essere sostenuto dal beneficiario o dai parenti entro il secondo grado. Tale costo potrà essere detratto dall'imposta lorda dovuta nella misura del 50%.

Inoltre, per il settore privato, questo onere può essere sostenuto dal datore di lavoro. In questo caso l'intero importo è deducibile dal reddito d'impresa.

Riscatto anni di laurea

Il Decreto Legge introduce un'ulteriore possibilità nel calcolo dell'onere dovuto per il riscatto della laurea riservato ai soli lavoratori interamente appartenenti al sistema contributivo, superando il limite anagrafico precedentemente previsto, che darà l'opportunità di riscattare periodi di studio i quali saranno conteggiati nella quota contributiva della pensione .

L'onere dei periodi di riscatto è rappresentato dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della Legge n. 233 del 1990, ovvero circa €5.200 per ogni anno da riscattare.

Esclusione dal massimale contributivo

Esclusione di carattere opzionale del massimale contributivo per quei lavoratori che esercitano attività lavorativa in quei settori in cui non vi sono forme di previdenza complementare per le quali sia prevista una compartecipazione del datore di lavoro.

Fondi bilaterali

I fondi di solidarietà bilaterali potranno erogare un assegno straordinario di sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungeranno i requisiti per "quota 100", senza riscatti o ricongiunzioni, nei tre anni successivi l'accordo.

L'assegno può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali.

La formulazione finale del testo conferma la possibilità di erogare tale prestazione anche per i fondi interprofessionali, ipotesi che riteniamo sbagliata e poiché tale possibilità non rientrerebbe nella natura dei fondi stessi.

Prestito per anticipo TFS TFR settore pubblico

Per tutti i lavoratori per cui non siano ancora decorsi i termini di pagamento dell'indennità di fine servizio è prevista la possibilità di chiedere un prestito agevolato tramite istituti di credito convenzionati.

A seguito del raggiungimento dell'accordo tra istituti di credito, Ministero dell'Economia e Ministero della Pubblica Amministrazione, con apposita documentazione rilasciata dall'Inps i lavoratori del settore pubblico potranno richiedere un finanziamento del valore massimo di €45.000, limite elevato rispetto

alla prima formulazione del testo, con un tasso d'interesse fisso e dei costi di gestione della pratica stabiliti dall'accordo stesso.

Detassazione TSF TFR

Si prevede un' agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio, corrisposte ai dipendenti pubblici:

- L'Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell'AFAM e dell'Università);
- L'Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
- L'Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Più nel dettaglio, viene introdotta una detassazione per i TFS liquidati per cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2019 con aliquote pari a:

- - 1,5% per 12 mesi;
- - 3% per 24 mesi;
- - 4,5% per 36 mesi;
- - 6% per 48 mesi;
- - 7,5% per 60 mesi.

La detrazione si applica solo sulla parte di importo fino a €50.000.

Per le indennità di servizio corrisposte dal 1° gennaio 2020, l'imposta è ridotta dell'1,66%.

CDA INPS – INAIL

Il decreto reintroduce il CDA ed istituisce il ruolo del vicepresidente dell'istituto negli organi di gestione dell'Inps e dell'Inail limitandosi a ridisegnare i compiti e le funzioni dei vertici degli enti adattandoli alla nuova struttura ed a normare le modalità di nomina dei componenti.